

ARTEA

*Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)*

DIREZIONE

Decreto del Direttore

n. 104 del 14 settembre 2023

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione Quadro tra ARTEA e AGEA per la gestione del fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe delle Aziende Agricole valida per il 2023

Allegati: 1

Dirigente responsabile: Fabio Cacioli

Estensore: Francesca De Santis

Atto non soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L.R. 60/99

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione sulla Banca Dati degli atti amministrativi di ARTEA (PBD)

Atto soggetto a pubblicazione sul sito di ARTEA nella sezione “Amministrazione trasparente”

IL DIRETTORE

Vista la L.R. della Regione Toscana 19 novembre 1999 n. 60 con la quale è stata istituita l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 09/03/2021 con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore di ARTEA con decorrenza dal 19/03/2021;

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AGEA”;

Visto il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, che ha disposto la riorganizzazione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della L. 28 luglio 2016, n. 154;

Considerato che l’art. 15, commi 5 e 6, del citato Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, prevedono in particolare che, per l’esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza, l’AGEA, gli altri Organismi Pagatori e le Regioni si avvalgano dei servizi del SIAN;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, il quale prevede che gli Enti e le Agenzie vigilati dal Ministero, le Regioni e gli Enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche, operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca hanno l’obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall’esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali, agroalimentari e della pesca,

Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici” di cui alla L. 20 marzo 1975 n. 70;

Visto il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, recante “Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”, che ha attribuito ad AGEA la funzione, prima assegnata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di coordinamento e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Visto il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

Visto il decreto MIPAAF 27 marzo 2008 che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola e abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2001;

Visto il Decreto 16 giugno 2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di “Approvazione delle Linee guida 2016 per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 155 del 5 luglio 2016;

Visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;

Visto il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "codice dell'amministrazione digitale", che, al capo VIII (artt.72 – 87), disciplina il sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione;

Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2005, recante l'individuazione delle funzioni assegnate all'AGEA nella sua qualità di soggetto responsabile della gestione del SIAN ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del D.lgs n. 99/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 novembre 2005, n.231 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari", con la quale è affidato all'AGEA il coordinamento e la gestione del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

Visto il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni che ha disciplinato la materia relativa agli accertamenti antimafia;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1 marzo 2021, n.99707, pubblicato in G.U. Serie Generale n.94 del 20 aprile 2021, recante "Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120".

Visto il decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 del 12 gennaio 2015, n. 162, che contiene disposizioni riguardanti il contenuto del fascicolo aziendale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015, n.1420, recante disposizioni modificate ed integrative del DM n. 6513;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015, n. 1922, recante ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della PAC 2014-2020;

Visto lo Statuto dell'AGEA approvato con decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 8 agosto 2023;

Considerato che il SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale - contiene al suo interno la Banca Dati Unica dei Certificati (BDUC) e che le informazioni presenti vengono sincronizzate dalle Banche Dati degli Organismi Pagatori Regionali;

Considerato che:

- a) in attuazione della normativa comunitaria sopra richiamata ed in coerenza con quanto previsto dal citato "decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020", viene creata nel SIAN, a livello nazionale, un'anagrafe unica delle aziende agricole, attraverso un

- data base federato degli Organismi pagatori, parte del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC);
- b) il Sistema Integrato di Gestione dei Rischi istituito, nell'ambito del SIAN, dall'articolo 11 del richiamato D.M. n. 162/2015 per il controllo degli adempimenti di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Reg. (UE) 1305/2013, si avvale dei servizi resi disponibili dall'anagrafe unica delle aziende agricole;
 - c) l'inserimento e l'aggiornamento nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) viene realizzato nell'ambito del SIAN, utilizzando l'infrastruttura tecnica e le banche dati costituite, alimentate ed aggiornate da parte di tutti i soggetti attori; in particolare le informazioni di cui al punto a) sono comprese, principalmente, nel fascicolo aziendale, contenente i dati aziendali;
 - d) l'inserimento e l'aggiornamento nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo e di conseguenza in Italia nel fascicolo aziendale delle informazioni relative alle consistenze aziendali ed ai titoli di conduzione dei terreni costituiscono il presupposto obbligatorio per l'accesso dei produttori ai contributi pubblici in agricoltura;
 - e) l'aggiornamento del fascicolo aziendale può essere effettuato dai produttori e dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del DPR 503/99, anche dai Centri di Assistenza Agricola riconosciuti ai sensi della normativa vigente (di qui in avanti CAA) sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Organismi Pagatori, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e art. 3 del D.M. n. 162 del 12 gennaio 2015;
 - f) per assicurare la coerenza e l'omogeneità delle modalità di aggiornamento del SIGC è necessario stabilire regole comuni valide per l'intero territorio nazionale;
 - g) la disciplina delle attività delegate ai CAA per la raccolta dei dati relativi al fascicolo aziendale ed alle domande di premio è demandata ad uno specifico accordo convenzionale tra gli Organismi Pagatori e i CAA nel rispetto dei contenuti obbligatori recati dalla presente convenzione;

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. La convenzione regola:

- a) i rapporti tra Agea Coordinamento e gli Organismi Pagatori in veste di soggetti attuatori del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, per l'integrazione nel SIAN delle informazioni contenute nei fascicoli aziendali Regionali, ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale delle aziende agricole quale sistema informativo integrato Stato – Regioni.
- b) i rapporti tra Agea Coordinamento e gli Organismi Pagatori per corrispondere loro gli oneri connessi alla costituzione, tenuta e aggiornamento dei dati contenuti nei fascicoli aziendali.

Considerato che AGEA ha approvato con delibera lo schema di Convenzione Quadro allegato al presente atto per la gestione dei fascicoli aziendali e che la stessa regola:

- i rapporti tra AGEA Area Coordinamento e gli Organismi Pagatori in veste di soggetti attuatori del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, per l'integrazione nel SIAN delle informazioni contenute nei fascicoli aziendali Regionali, ai fini della costituzione dell'Anagrafe nazionale delle aziende agricole quale sistema informativo integrato Stato – Regioni
- i rapporti tra AGEA Area Coordinamento e gli Organismi Pagatori per corrispondere loro gli oneri connessi alla costituzione, tenuta e aggiornamento dei dati contenuti nei fascicoli aziendali. Definisce altresì i requisiti minimi, affinché gli Organismi Pagatori possano

- delegare la tenuta del fascicolo aziendale ai soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3bis del Dlgs. 165/1999
- i rapporti tra gli Organismi Pagatori e AGEA Area Coordinamento, per la gestione del sistema integrato dei rischi istituito nell'ambito del SIAN ai sensi dell'articolo 11 del DM 162 del 12 gennaio 2015;

Dato atto che, che per quanto riguarda i corrispettivi la Convenzione all'art.7 stabilisce che:

- Le parti convengono, fin da ora, che i corrispettivi per l'attività svolta con riferimento alla presente convenzione saranno definiti sulla base delle disponibilità finanziarie del bilancio di AGEA per l'anno 2023;
- L'assegnazione complessiva delle risorse ed i relativi criteri di riparto sono annualmente definiti con apposito atto di AGEA Coordinamento;
- Gli importi sono modulati in proporzione alla superficie grafica riferita ai fascicoli attivi effettivamente lavorati e regolarmente validati con apposita scheda sottoscritta nell'anno di riferimento

Considerato che la Convenzione ha durata dalla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023, ferma restando l'attività compiuta dagli Organismi Pagatori nelle more della stipula della stessa, i cui corrispettivi saranno riconosciuti sulla base degli stessi criteri definiti all'art.7;

Considerato che la convenzione potrà essere rivista in relazione ad eventuali modifiche normative sopravvenute nel corso della sua vigenza o qualora se ne riscontri la necessità o l'opportunità;

DECRETA

1. di stabilire che il sottoscritto, per le motivazioni sopra espresse, provvederà alla sottoscrizione della Convenzione Quadro tra AGEA Area Coordinamento e ARTEA, secondo lo schema di convenzione approvato da AGEA, che qui si riporta integralmente nell'Allegato 1 a valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 1 non comporta oneri a carico del bilancio di ARTEA.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all'indirizzo www.arteatoscana.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell'ARTEA ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.